



COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO

ORIGINALE



AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA

N° 47

DEL 20-07-2023

Oggetto: Regolamentazione della circolazione sulle aree di sosta presenti nel Comune di Santa Fiora identificate come "Parcheggi Rosa"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:

- nel territorio del Comune di Santa Fiora sono presenti stalli di sosta “di cortesia” per donne in stato di gravidanza o genitori con bambini di giovane età;
- con le modifiche apportate al Codice della Strada in attuazione del Decreto Legge del 10 settembre 2021 n.121, gli stalli rosa sono stati riconosciuti in via ufficiale come sosta appositamente identificati e riservati ad uso esclusivo di specifiche categorie di utenti;

Dato atto che la modifica normativa apportata implica anche specifiche sanzioni per coloro che utilizzano impropriamente tali aree di sosta al pari di quanto avviene per l'utilizzo degli stalli riservati ai veicoli al servizio di persone disabili;

Riconosciuta la necessità di:

- emettere apposita ordinanza per omogeneizzare l'utilizzo di dette aree sul territorio comunale;
- regolarizzare la sosta di detti stalli a servizio di donne in stato di gravidanza o genitori con bambini al seguito di età non superiore ai due anni;
- stabilire che lo stazionamento su tali aree non superi le 3 ore consecutive, da dimostrare con apposito disco orario, segnalando l'ora di inizio della sosta.
- subordinare l'utilizzo di dette aree al possesso di apposito tagliando rilasciato dall'Ufficio di Polizia Municipale;

Dato atto che le modifiche apportate al Codice della Strada non prevedono per i possessori del “Tagliando Rosa” la sosta gratuita sugli stalli di sosta a pagamento laddove previsto;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 20.07.2022 recante "Istituzione di spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale denominato permesso rosa";

Visto l'art. 6, 4° lett. b) e 5° lett. d) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.;

Visto L'art. 7, 1° co. Del D.Lgs. 285/1992;

Visto L'art. 74, del D.P.R. 495/1992;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 emanata dal Ministero dei LL.PP. avente ad oggetto "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto L'art. 107, del D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto nr. 03 del 03/01/2023, con la quale la sottoscritta assume incarico di Responsabile dell'Area Polizia Municipale, Ambiente e Patrimonio;

Atteso che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all'albo e con i prescritti segnali;

Accertata la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della Legge 241/90 e ss.mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

ORDINA

1. di segnalare gli stalli di sosta "Rosa" dedicati esclusivamente a donne in stato di gravidanza o genitori con bambini al seguito di età non superiore ai due anni;
2. di stabilire che l'utilizzo di detti stalli è subordinato all'esposizione di apposito tagliando rilasciato dall'ufficio di Polizia Municipale;
3. di stabilire che il "Tagliando Rosa" non esenta dal pagamento della tariffa di sosta disposta per lo stazionamento del veicolo sugli stalli di sosta laddove prevista;
4. di stabilire che la durata massima della sosta su dette aree è di 3h continuative, da dimostrare con l'inserimento dell'ora di inizio dello stazionamento del veicolo su apposito disco orario;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Firenze entro il termine di

sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Si comunica che a norma dell'art. 8 della stessa legge n.241 del 1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Meattini Chiara;

Si comunichi mediante pubblicazione all'albo on line e l'apposizione della prescritta segnaletica;

Santa Fiora, 20-07-2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
POLIZIA MUNICIPALE
AMBIENTE e PATRIMONIO

Dott.ssa CHIARA MEATTINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito comunale, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), dal al come misura di conoscenza collettiva.

Santa Fiora, .

IL Messo Comunale
Bocchi Sara
